

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



per copia conforme

Ordinanza n. 03/99

Il sottoscritto Dott. Mario RAVEDATI, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi,

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme in materia di "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata

VISTO l'art. 20, comma 5, della legge richiamata in precedenza;

VISTA la propria Ordinanza n. 3/98 in data 1 febbraio 1998;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un aggiornamento della normativa vigente nel porto di Brindisi in relazione al canone ed alle prescrizioni in senso ampio per la sosta e deposito di merci allo scoperto, perseguendo la finalità di accrescere la competitività del porto di Brindisi anche sotto l'aspetto degli oneri economici derivanti dal deposito delle merci in banchina;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272;

VISTI gli articoli 30, 36, 50, 54 e 64 del Codice della Navigazione e gli articoli 38, 39 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione per la parte inerente le competenze di questa Autorità:

ORDINA

Art. 1

La sosta temporanea delle merci e materiali sulle banchine del Porto di Brindisi è disciplinata dalle norme che seguono, alle condizioni e con le modalità dalle stesse indicate.

Art. 2

Le aree destinate alla sosta temporanea di merci e materiali nell'ambito portuali di Brindisi sono come di seguito individuate:

- a) Banchina Carbonifera, limitatamente alla zona compresa tra il capannone merci per tutta la sua lunghezza e per una profondità di metri 5 (cinque) verso il mare;
- b) Banchina Feltrinelli, limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 15 (quindici) dal ciglio di banchina, con esclusione dei varchi di accesso al deposito Feltrinelli ed al Punto Franco;
- c) Banchina Punto Franco (1° tratto), limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 15 (quindici) dal ciglio banchina;
- d) Banchina Punto Franco (2° tratto), limitatamente alla zona compresa tra il binario su cui corre la gru ed i binari ferroviari e per una profondità comunque non superiore a metri 15 (quindici);

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- e) Banchina Sant'Apollinare, limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 15 (quindici) dal ciglio banchina, quando non interessata dall'ormeggio di navi passeggeri e Ro-Ro;
- f) Banchina di Diga di Costa Morena, a partire dal muro di cinta e per una profondità tale da non interessare i binari ferroviari ad una distanza dai medesimi di metri 3 (tre);
- g) Banchina di Riva di Costa Morena, limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 5 (cinque) a monte dei binari ferroviari.
- h) Banchina del Nuovo Sporgente di Costa Morena, limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 20 (venti) dal ciglio di banchina.

Art. 3

L'autorizzazione per depositare merci sulle banchine di cui al precedente articolo 2 dovrà essere richiesta per iscritto all'Autorità Portuale, secondo il fac-simile allegato alla presente Ordinanza ed almeno 24 ore prima rispetto al giorno di previsto deposito, indicando nell'istanza le generalità complete del richiedente il deposito, il codice fiscale, la superficie dell'area che si intende occupare indicata su apposita planimetria, la natura della merce, la prevedibile durata della sosta, le operazioni da compiere e la nave a cui queste si riferiscono. La detta istanza dovrà essere inoltrata anche se il periodo di sosta delle merci ricade in quello di franchigia di cui all'articolo 5.

Art. 4

In caso di più richieste inerenti la medesima area, l'Autorità Portuale valuterà, di volta in volta, sulla base degli elementi all'uopo forniti dagli interessati, la priorità e la natura delle esigenze che giustificano la richiesta e deciderà in merito.

L'autorizzazione rilasciata, in caso di comprovata necessità, potrà essere revocata

Art. 5

Il deposito delle merci è concesso gratuitamente limitatamente al periodo di 24 (ventiquattro) ore prima dell'arrivo della nave interessata al carico depositato e 24 (ventiquattro) ore dopo la partenza della nave da cui il carico depositato deriva, purchè il citato periodo non sia superiore a 4 (quattro) giorni.

Per periodi superiori a quelli indicati al precedente comma dovrà essere corrisposto un diritto di sosta pari a Lire 50 (cinquanta) per metro quadrato per ogni giorno per i primi 15 (quindici) giorni. Successivamente e sino al 60° giorno di occupazione il diritto sarà pari alla somma di Lire 400 (quattrocento) per metro quadrato e per ogni giorno. Dopo il 60° giorno il diritto da corrispondere sarà pari a Lire 1.200 (milleduecento) per metro quadrato e per ogni giorno.

Per il deposito in ambito portuale di mezzi stradali, costituenti merce da caricare o sbarcata, si applica un diritto fisso pari a Lire 1.000 (mille) per i primi 4 (quattro) giorni per ogni veicolo e per ogni giorno, non operandosi distinzione tra autovetture e camions. A partire dal 5° (quinto) giorno, è dovuto un diritto fisso pari a Lire 5.000 (cinquemila) giornaliero in caso di autovetture e Lire 7.000 (settemila) in caso di camions o mezzi similari, per ogni giorno e per ogni veicolo. Tali ultimi diritti sono aumentati del 50% dopo il 15° giorno dall'inizio del deposito e sino al 60° giorno, del 100 % per i periodi successivi al 60° giorno.



per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Gli importi sopra indicati verranno automaticamente adeguati annualmente in base alla variazione dell'Indice ISTAT sull'incremento del costo della vita comunicato annualmente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 6

Il pagamento dei diritti di sosta dovuti per ogni deposito di merce in base alla presente Ordinanza dovrà essere effettuato al termine del periodo di deposito.

L'importo dovuto, maggiorato dell'I.V.A. se dovuta come per legge, dovrà essere versato direttamente al Settore Finanziario dell'Autorità Portuale oppure sul c/c nr. 32.20.15/0000007 presso la Banca Mediterranea, Filiale di Brindisi, sita in Piazza Cairoli. A pagamento avvenuto, l'Autorità Portuale provvederà a rimettere la relativa fattura.

Art. 7

Nell'ambito portuale di Brindisi non sono consentiti depositi di merci esplosive. Sono altresì vietati i depositi in banchina di merci alla rinfusa polverulente e/o granulari.

I depositi di merci infiammabili potranno essere autorizzati, in caso di comprovata necessità, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria da esperirsi secondo quanto disposto nel comma successivo.

Il deposito temporaneo delle merci classificate pericolose, diverse da quelle di cui al precedente comma, dovrà essere richiesto all'Autorità Portuale con congruo anticipo, almeno 72 ore prima, allegando all'istanza, di cui al fac-simile ex articolo 3, la documentazione tecnica e di sicurezza necessaria per la corretta individuazione della merce, una relazione indicante le modalità di movimentazione e deposito, i sistemi precauzionali individuati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272. Ricevuta l'istanza citata, in uno agli allegati, l'Autorità Portuale provvederà ad acquisire il parere dall'A.U.S.L. competente e, se del caso, provvederà a rilasciare l'autorizzazione al deposito indicandone i tempi, i limiti e le modalità, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 272/1999.

Resta inteso che l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco delle merci classificate pericolose dovranno essere richieste alla Capitaneria di Porto di Brindisi.

Art. 8

Il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- i depositi di merci in banchina non dovranno superare la massima altezza consentita dal genere della merce;
- la merce depositata non potrà essere soggetta a manipolazione alcuna, salvo in caso di urgente necessità connessa a fattori di sicurezza;
- gli stessi dovranno essere effettuati a conveniente distanza dal ciglio banchina, dai binari ferroviari eventualmente esistenti, da opere portuali quali gru, torri faro, mezzi meccanici mobili, manufatti prefabbricati e non e comunque strutture in elevazione rispetto al piano di calpestio;
- essi dovranno essere altresì debitamente segnalati a mezzo di apprestamenti visibili sia di giorno che di notte, al fine di evitare potenziali pericoli alla circolazione in ambito portuale.



per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione o alla sua eventuale revoca, l'area dovrà essere sgomberata e pulita accuratamente.

Il titolare dell'autorizzazione assume la piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone e/o cose, ivi compresi i beni demaniali.

Art. 9

I depositi autorizzati, se effettuati prima dell'arrivo della nave, non costituiscono titolo per l'assegnazione del posto di ormeggio alla banchina in essa indicata. L'Autorità Portuale, inoltre, per comprovate esigenze di carattere operativo portuale può rilasciare l'autorizzazione al deposito per un'area diversa da quella indicata dal richiedente.

Qualora l'area portuale occupata dalla merce depositata venga lasciata completamente sgombra prima della scadenza del termine previsto nella relativa autorizzazione, il depositante può fare istanza all'Autorità Portuale affinché, previa verifica, il canone dovuto venga ragguagliato al periodo di effettiva occupazione.

Art. 10

L'occupazione abusiva di aree demaniali portuali, oppure eccedente i limiti di spazio e/o di tempo fissati nell'autorizzazione, comporterà l'applicazione di un indennizzo pari alla somma massima prevista al secondo comma dell'articolo 5 (Lire 1.200 per metro quadrato e per ogni giorno), maggiorata, rispettivamente, del 200% e del 100%, ferme restando le ulteriori sanzioni previste per legge.

Art. 11


Al fine di evitare di incorrere in sanzioni di carattere anche penale, le imprese portuali incaricate dagli aventi titolo ad effettuare le operazioni di deposito in banchina di merce dovranno assicurarsi, prima dell'inizio del deposito e qualora non abbiano esse stesse chiesto ed ottenuta l'autorizzazione, che il richiedente sia in possesso della relativa autorizzazione al deposito.

Art. 12

I contravventori alle norme della presente Ordinanza incorreranno, a seconda della fattispecie e qualora il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui agli artt. 1161, 1164 e 1165 del Codice della Navigazione, ferma restando la loro responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'illecito operato.

Art. 13

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.



per copia conforme


AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Art. 14

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalle ore 08.00 del giorno 01 gennaio 2000.

Brindisi, li **22 DIC. 1999**

Il Presidente
Dott. Mario BAVEDATI



per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Fac-simile di domanda per l'autorizzazione al deposito merci in banchina (art. 3)
(allegato all'Ordinanza n. ___/99 in data _____)

Spett.le AUTORITA' PORTUALE
Divisione Demanio
72100 BRINDISI
e, per conoscenza
Spett.le CAPITANERIA DI PORTO
72100 BRINDISI

OGGETTO: Istanza per l'autorizzazione al deposito temporaneo di merce di area demaniale portuale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente in _____, alla Via
_____ legale rappresentante della (Agenzia Marittima / Impresa
Portuale / Ditta), Cod. Fisc. _____, chiede l'autorizzazione a depositare in
ambito portuale la seguente merce:

Tipologia e quantità della merce _____

Superficie da occupare _____
(allegare stralcio planimetrico)

Prevedibile durata della sosta _____

Data ed ora inizio deposito _____

Operazioni da compiere (successivo imbarco/trasporto fuori dell'ambito portuale/etc.)

Nave interessata (da cui la merce sbarca e/o su cui imbarca)

Brindisi, _____

Il richiedente



per copia conforme

A U T O R I T A' P O R T U A L E


BRINDISI


AEROFOTOGRAFFIA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE


- DALLA RADICE DI BOCCA DI PUGLIA A CAPO BIANCO -


(D.M. 6 APRILE 1994 G.U. N° 116 DEL 20/05/1994)

SCALA 1:40000









Isola TRAVERSA


Isola LA CHIESA

Isola Grande TRIVISO


PORTO ESTERNO


1.0

Capo



Isola dell'Arco





MORILOTTO

Massa Scorza

Massa Gnori

Fiume Grande

MIL

7.5

8.3

5.2

5.4

6.6

6.5

5.8

7.0

1.4

1.4

5.2

2.4

3.5

3.1

3.0

2.5

2.4

3.8

3.2

3.7

3.8

3.0

2.9

10

Ile Pedagne Grande

Capo Bianco

Porto Vecchio

